



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale militare e delle Forze di Polizia;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 308262, in data 13 ottobre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale, n. 83, del 31 ottobre 2017, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 30 allievi finanziari del contingente ordinario – specializzazione *“Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”* – Anno 2017;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 5550, datata 9 gennaio 2018, registrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, il 17 gennaio 2018, al n. 250, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del richiamato concorso;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 112789, datata 13 aprile 2018, con la quale il numero dei posti a concorso di cui alla sopracitata determinazione n. 308262/2017 è stato incrementato di n. 30 unità;

VISTE la determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza n. 114477, datata 16 aprile 2018, in corso di registrazione al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stata modificata la composizione del citato Organo collegiale;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, a reclutare, tra l’altro, n. 22 allievi finanziari, utilizzando le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del disciolto Corpo Forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTA la graduatoria finale di merito, redatta dalla Sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la valutazione delle prove di efficienza fisica e dei titoli e la formazione

della graduatoria finale di merito, nominata con la suddetta determinazione n. 5550/2018, e successive modificazioni e integrazioni, dalla quale, tra l'altro, si evince che nessun candidato è risultato idoneo per i n. 4 posti riservati ai concorrenti in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1

1. La graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso in preambolo, che costituisce parte integrante della presente determinazione, è approvata.

Art. 2

1. Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 1, i candidati collocatisi alle posizioni dalla n. 1 alla n. 60 inclusa;

Art. 3

1. Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 18 maggio 2018.

F.to
Gen. C.A. Giorgio Toschi